

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

ANNESSO I)

Gestione dei pascoli per le zone "A", "B", "C" e "D" del Parco (art. 32)

Art. 1 -Definizione di pascolo

1. È considerato pascolo qualunque terreno ricoperto da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento, indipendentemente dalla sua provenienza pubblica o privata.
2. Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo per l'alimentazione del bestiame domestico, entro i limiti temporali individuati nel presente regolamento.
3. Per uso stanziale del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda, mentre per uso transumante del pascolo s'intende lo sfruttamento di pascoli ricadenti in un Comune diverso da quello di residenza dell'azienda.
4. Nel territorio del Parco, fermo restando quanto stabilito dagli articoli seguenti, è ammesso il pascolo transumante compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.
5. Nel territorio del Parco è vietato il pascolo vagante o brado, fatto salvo l'esercizio del medesimo in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati, fermo restando il divieto dell'utilizzo di filo spinato.

Art. 2 - Norme relative alle modalità di svolgimento del pascolo

1. Nelle zone A (aree di riserva integrale) il pascolo è vietato.
2. Nelle zone B, C e D esso è consentito, previa autorizzazione e conformemente alle specifiche localizzazioni ed agli indirizzi stabiliti dal Piano, nel rispetto degli usi, tradizioni e consuetudini locali. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: bovini, ovini, caprini, suini ed equini. E' vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica.
3. L'utilizzo del pascolo è consentito nel rispetto dei limiti relativi al carico di bestiame, in funzione della tipologia di zona B, C o D, e secondo le prescrizioni di cui ai seguenti articoli nonché di eventuali studi specialistici fatti approntare dall'Ente.
4. L'Ente si riserva di fissare prescrizioni specifiche, anche modificando i carichi di bestiame di cui al comma precedente, se necessario.
5. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente comprese nel territorio del Parco sono soggette ai divieti di cui ai successivi punti a), b) e c):
 - a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei SIC e delle ZPS, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento della cotica erbosa ed alla gestione dello sgrondo delle acque; e rispetto dei limiti di densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, i cui valori massimi sono riportati all'art. 38.

Art. 3 - Procedimento di utilizzazione del pascolo su terreni demaniali

1. L'esercizio del pascolo sul demanio pubblico è autorizzato dall'Ente proprietario secondo la procedura di seguito riportata.

2. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate dagli allevatori interessati all'Ente annualmente, entro il termine definito da apposito bando.

3. Gli allevatori interessati all'utilizzo del pascolo devono produrre all'Ente, a tempo debito e comunque prima dell'utilizzo, istanza di autorizzazione specificando:

- a) generalità completa dell'azienda fidataria;
- b) l'area di pascolo cui s'intende accedere;
- c) generalità complete del custode;
- d) il periodo della fida;
- e) il numero di capi che s'intende introdurre, distinti per specie, età e numero di contrassegno auricolare, marchio, o di altro dispositivo di identificazione previsto per legge;
- f) il numero dei cani che s'intende introdurre al seguito del bestiame;
- g) i numeri di iscrizione di essi all'anagrafe canina;
- h) il codice di allevamento dell'azienda;
- i) l'insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domande, l'Ente, tenuto conto dei successivi artt. 4 e 5, emette, qualora ne sussistono le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo, dando precedenza ai richiedenti residenti nei comuni del Parco.

5. L'autorizzazione viene concessa dall'Ente solo ed esclusivamente a seguito di presentazione da parte dell'interessato dei necessari pareri e nulla osta rilasciati dagli altri Enti competenti e della seguente documentazione rilasciata dalla preposta autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:

- a) certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
- b) certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito dalla quale si evince che è trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 48 ore;
- c) autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;
- d) per la specie equina, la certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
- e) certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (*Echinococcus spp*). Al fine di interrompere il ciclo del parassita, è fatto divieto ai conduttori dell'azienda alimentare i cani con resti di animali morti ovvero

6. Ove l'istanza sia completa e dalle certificazioni prodotte risulti che il bestiame sia in regola con le norme sanitarie, l'Ente autorizza il pascolo nei limiti del carico consentito per ciascun comparto pascolivo e relativamente agli animali indicati nella certificazione prodotta.

4 - Aree destinate a pascolo

1. Il proprietario o Ente gestore, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvederà a comunicare all'Ente, le aree destinate a pascolo, indicandone

l'estensione e l'attuale stato vegetativo, nonché i riferimenti cartografici e catastali in formato digitale delle medesime aree.

5 - Unità di carico bestiame

1. Il carico del bestiame è determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- a) vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA
- b) manza e manzetta = 0,50 UBA
- c) toro = 1,00 UBA
- d) pecora e capra = 0,30 UBA
- e) cavallo = 1,00 UBA
- f) suini = 0,30 UBA.

6 - Carichi massimi di bestiame

1. I carichi massimi di bestiame per ciascuna area destinata al pascolo devono tenere conto dello stato della cotica erbosa pascolativa e non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per tipologia di terreno:

- a) pascolo = 1,00 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
- b) pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
- c) pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
- d) bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno;
- e) incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno.

2. Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale per i carichi di bestiame per unità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, ogni tre anni il proprietario o Ente gestore sottopone a verifica dei carichi massimi di bestiame ammissibili tutti i terreni destinati a pascolo mediante apposita istanza all'Ente, che esprime entro sessanta giorni le sue determinazioni in merito.

4. L'Ente si riserva di rivedere i limiti di carico di bestiame di cui al comma 1, qualora vengano eseguiti particolari studi sulla gestione dei sistemi pascolivi volti, ad accertare, anche, i livelli di carico ottimali per attuare una gestione conservativa di tali risorse.

5. L'Ente può rivedere i carichi di cui al comma 1, qualora i possessori di pascoli siano essi pubblici o privati, redigano un regolamento d'uso, redatto da dottori forestali o dottori in scienze agrarie abilitati, che contenga norme che, secondo i criteri della gestione sostenibile, disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione. Tale regolamento deve essere approvato dall'Ente e dalle altre autorità competenti.

6. I possessori di pascoli sono tenuti a procedere al miglioramento dei pascoli almeno a cadenza triennale e a trasmettere il progetto di miglioramento all'Ente perché questo possa procedere alla relativa approvazione.

7 - Pascoli deteriorati

1. Nel caso in cui l'Ente, gli addetti alla sorveglianza, anche su segnalazione di privati cittadini, o le associazioni ambientaliste dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Nei terreni adibiti a pascolo, i lavori di miglioramento, quali lo spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione e suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei conduttori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco. Possono essere concesse autorizzazioni circa l'utilizzo della tecnica del fuoco solo secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento *Accensione di fuochi e abbruciamenti*. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta all'Ente, il quale entro sessanta giorni può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.).

8 - Canoni e periodo di fida pascolo

1. L'Ente fissa annualmente i diritti da corrispondere per ogni capo fidato secondo gli usi e le consuetudini locali. Il periodo di fida pascolo, al di sotto della quota di 1.000 metri s.l.m. è consentito per l'intero anno; da una altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m. è consentito dal 15 maggio al 30 novembre; ad altitudini superiori ai 1.500 metri s.l.m. è consentito dal 15 giugno al 15 ottobre.

2. I diritti devono essere corrisposti all'Ente entro la data di ammissione al pascolo con contestuale trasmissione della relativa ricevuta.

9 - Controlli

1. L'Ente si avvale del CTA per il controllo del bestiame introdotto nei pascoli; a tal fine può intimare a proprietari, possessori o addetti alla guardiania del bestiame, di radunare le mandrie o le greggi presso un luogo prestabilito.

10 - Norme particolari

1. L'affidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

2. E' vietata la sub-fida pascolo, pena la revoca della autorizzazione concessa.

11 - Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali, come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili.

12 - Ricoveri

1. Può essere consentita, previo nulla osta e conformemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole, la realizzazione stagionale di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio, ove esse non esistono.

2. I ricoveri per i pastori e i custodi al seguito del bestiame sono determinati in sede di rilascio di nulla osta.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, previa comunicazione all'Ente, i titolari di nulla osta possono provvedere alla copertura provvisoria degli stazzi esistenti con materiali adeguati al contesto paesaggistico e purché realizzate secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole.

4. Le strutture realizzate e di cui al presente articolo devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

5. E' fatto comunque divieto di introdurre ed utilizzare quale ricovero, anche temporaneo: roulotte, camper, carrelli attrezzati e simili.

13 - Revoca del nulla osta

1. L'Ente si riserva la facoltà di revocare il nulla osta all'esercizio del pascolo qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

14 - Sanzioni inibitorie

1. L'Ente, per il tramite del servizio sanitario competente per territorio e coadiuvato dal CTA, si riserva di effettuare controlli sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo attivando le procedure inerenti all'inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame, ove non in regola.

2. Per urgenti e gravi motivi sanitari quali la presenza sul territorio di malattie infettive ad elevata diffusibilità, l'Ente si riserva la possibilità di inibire parzialmente o totalmente, per il tramite dell'autorità competente, l'esercizio del pascolo.

15 - Autorizzazione per l'esercizio del pascolo su terreni di proprietà privata

1. I privati che intendono procedere alla fida pascolo sono obbligati a rispettare i carichi di bestiame e le eventuali prescrizioni fissate dall'Ente e da altre autorità competenti.

2. I comparti pascolivi sono individuati secondo i lotti prestabiliti dai singoli proprietari.

3. Gli allevatori che intendono esercitare il pascolo su terreni privati devono inoltrare richiesta all'Ente.

4. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) liberatoria o titolo equivalente del proprietario del fondo;

b) l'area di pascolo cui s'intende accedere;

c) il periodo della fida;

d) il numero di capi che s'intende introdurre, distinti per specie, età e numero di

contrassegno auricolare, eventuale marchio;

- e) il numero dei cani che s'intende introdurre al seguito del bestiame;
- f) certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (*Echinococcus spp*);
- g) i numeri di iscrizione di essi all'anagrafe canina;
- h) il codice di allevamento dell'azienda;
- l) l'insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico;
- m) elaborati tecnici di eventuali nuove realizzazioni previsti di cui all'allegato H;
- n) certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicapri;
- o) certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito;
- p) autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;
- q) per la specie equina, la certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale, se istituita;

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domande, l'Ente, emette, la relativa autorizzazione.

16 – Norme per il pascolo in aree forestate

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a) nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di quattro anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni;
- b) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1.50 metri e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
- c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per dieci anni;
- e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- f) il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
- g) ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

17 - Divieti e norme comportamentali in zootecnia

1. Agli allevatori autorizzati all'esercizio del pascolo non è consentito:

- a) l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, o in rinnovazione, o allo stadio di novellato o in quelli deperienti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- b) l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno cinque anni dal verificarsi dell'evento;
- c) l'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;

- d) l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- e) introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;
- f) introdurre nelle mandrie o nelle greggi autorizzate bestiame appartenente ad altri, ancorché a loro volta fidatari;
- g) introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa;
- h) ai fidatari o ai custodi degli animali di portare in foresta strumenti da taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante;
- i) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;
- l) eseguire il miglioramento dei pascoli con specie alloctone;
- m) sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati.

2. Gli allevatori fidatari e/o gli utilizzatori di stazzi o ricoveri devono rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) durante l'esercizio del pascolo il proprietario o il custode del bestiame devono sempre vigilare su questi, salvo che il terreno sia provvisto di adeguate recinzioni;
- b) il proprietario o il custode e tutti gli utilizzatori di stazzi e/o ricoveri devono provvedere a tenere pulita l'area circostante da ogni genere di rifiuto;
- c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- d) i fidatari devono esercitare una vigile sorveglianza attiva per la prevenzione e la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato agli stessi;
- e) nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade e/o viottoli di campagna.

3. La violazione delle norme comportamentali di cui al precedente comma 2 è punita mediante la sanzione della revoca e sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un anno.